

**CAPITOLATO DI CONCESSIONE DEI PASCOLI PUBBLICI DI CANOSIO
COMPRESORIO ALPE GARDETTA**

Art.1 Individuazione e descrizione del comprensorio

Il presente capitolato disciplina la concessione delle superfici pascolive di proprietà pubblica del comprensorio **ALPE GARDETTA** di proprietà del Comune di Canosio. L'elenco di particelle catastali di proprietà comunale, le relative superfici catastali e nette pascolabili, suddivise per le codifiche uso suolo UNAR definite da AGEA delle particelle che compongono il comprensorio, sono riportati in Tabella 1.

Tabella 1: Superfici nette pascolabili del lotto comunale Alpe Gardetta

Foglio	Numero	Tara %	Sup lorda (ha)	Sup netta (ha)					
12	7	20	0,56	0,45	3 Totale	4	0	19,47	19,47
		50	0,16	0,08		20	3,12	2,50	
		100	2,88	0,00		50	2,34	1,17	
		7 Totale		3,61		0,53	100	1,03	0,00
	8	0	1,49	1,49	4 Totale			25,97	23,14
		20	2,02	1,61		5	0	0,03	0,03
		50	3,44	1,72		50	0,03	0,02	
		100	38,77	0,00		100	0,02	0,00	
	8 Totale		45,72	4,83	5 Totale		0,09	0,05	
	14	58	0	0,16	0,16	6 Totale	6	0	5,37
20			0,19	0,15	50		2,06	1,03	
58 Totale			0,35	0,31	100		0,01	0,00	
18	1	0	0,71	0,71	7 Totale	7	0	14,42	14,42
		20	1,98	1,59		20	39,27	31,41	
		50	3,59	1,79		50	21,07	10,53	
		100	29,59	0,00		100	35,63	0,00	
	1 Totale		35,87	4,09	7 Totale		110,38	56,37	
	10	0	41,25	41,25	8 Totale	8	0	0,27	0,27
		20	22,01	17,61		20	0,24	0,19	
		50	16,19	8,10		50	4,64	2,32	
		100	2,55	0,00		100	70,55	0,00	
	10 Totale		82,00	66,95	8 Totale		75,70	2,78	
2	0	2,02	2,02	A Totale	A	0	1,88	1,88	
	20	5,54	4,43		20	1,07	0,85		
	50	3,15	1,58		50	0,25	0,13		
	100	3,36	0,00		100	0,12	0,00		
2 Totale		14,07	8,03	A Totale		3,31	2,85		
19	3	0	2,46	2,46	1 Totale	1	20	0,84	0,68
		20	2,61	2,09		50	9,13	4,56	
		50	1,22	0,61		100	60,64	0,00	
		100	1,57	0,00					

10	0	0,56	0,56		100	6,49	0,00
	20	1,36	1,09	5 Totale		58,29	48,78
	50	2,74	1,37	6	20	0,51	0,41
	100	37,28	0,00		50	1,33	0,66
10 Totale		41,94	3,02		100	2,71	0,00
11	0	6,56	6,56	6 Totale		4,54	1,07
	20	1,42	1,13	7	0	5,88	5,88
	50	7,73	3,87		20	0,90	0,72
	100	13,41	0,00		50	2,67	1,33
11 Totale		29,12	11,56	7 Totale	100	7,90	0,00
2	0	0,51	0,51	8	0	1,17	1,17
	20	0,89	0,71		50	1,08	0,54
	50	17,93	8,97		100	1,92	0,00
	100	27,89	0,00	8 Totale		4,17	1,71
2 Totale		47,23	10,19	9	20	0,40	0,32
3	0	7,31	7,31		100	0,80	0,00
	20	9,37	7,50	9 Totale		1,21	0,32
	50	3,92	1,96	20	8*	0	1,69
3 Totale		20,60	16,76		20	0,31	0,25
4	0	1,18	1,18		100	0,19	0,00
	20	0,62	0,49	8 Totale		2,19	1,94
	100	8,17	0,00	9*	0	0,04	0,04
4 Totale		9,97	1,67		20	0,31	0,25
5	0	40,56	40,56		100	4,15	0,00
	20	8,67	6,94	9 Totale		4,50	0,29
	50	2,57	1,28	Totale complessivo		724,08	291,99

La relativa cartografia dell'uso del suolo con codifiche UNAR su base catastale come da norme controlli di campo dell'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in Agricoltura (ARPEA) è riportata in Allegato B1.

Le superfici nette pascolabili sulle particelle di proprietà comunale sono state determinate ai sensi della determinazione n. 39-2010 del 08/03/2011 dell'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in Agricoltura avente per oggetto: "Aggiornamento della consistenza aziendale agricola (refresh). Attività di istruttoria istanze di riesame refresh DU 2007, 2008 e 2009 – PSR Misure agro ambientali 2007 e 2008. Approvazione procedura per la presentazione di richieste di riesame attraverso sopralluogo in campo di particelle dichiarate a pascolo magro e rilevate a bosco a seguito di controlli specifici di Agea Coordinamento". In particolare si è fatto riferimento all'Allegato 3 "Procedura per convocazioni per incontri in contraddittorio" e al paragrafo 5 "Perizie asseverate e giurate".

La classificazione dell'uso suolo mediante attribuzione dei codici UNAR è stata eseguita seguendo le "Specifiche tecniche per l'esecuzione dei controlli oggettivi dell'ammissibilità dei boschi a pascoli magri, Versione 1.2 del 22 giugno 2009" redatta da AGEA- coordinamento, aggiornata secondo quanto riportato in "Aggiornamento Refresh Esteso, 2° ciclo, Allegato A, Sistema di classificazione, Atlante dei casi particolari, versione 1.1 del 23 settembre 2011".

Si è inoltre tenuto conto della metodologia riportata nella determinazione ARPEA n. 92 - 2013 del 20/06/2013 avente per oggetto: "Riconoscimento della validità dei piani pastorali aziendali ai fini dell'aggiornamento GIS".

Il comprensorio oggetto del presente capitolato risulta inoltre avere in dotazione il fabbricato insistente sul Foglio 18 mappale 10 in prossimità della strada che sale al Passo della Gardetta.

Art. 2 Piano Pastorale Aziendale (PPA)

È fatto obbligo al concessionario di dotarsi ed applicare (o aggiornare qualora esistente) un Piano Pastorale Aziendale (PPA) per l'intera superficie utilizzata (pubblica e privata), redatto da un Dott. Agronomo o Forestale abilitato e specializzato in gestione dei pascoli, redatto secondo le modalità e nelle tempistiche previste nel Regolamento Pascoli di Canosio.

Tale PPA dovrà essere depositato in Comune entro il 31/12 del primo anno di concessione. Il PPA sarà sottoposto alle procedure di approvazione da parte del Comune secondo quanto previsto dall'art.6 del Regolamento Pascoli di Canosio. Il PPA dovrà entrare in applicazione alla stagione vegetativa immediatamente successiva all'approvazione.

Art. 3 Durata della monticazione

In presenza di un'adeguata offerta foraggera, la stagione di pascolo, fissata in almeno 80 giorni, potrà iniziare dal 1° giugno (e in ogni caso non oltre il 15 luglio) e dovrà terminare non oltre il 15 ottobre, nel rispetto dell'art.9 del Regolamento Pascoli di Canosio ed in conformità con quanto indicato in un eventuale PPA.

Art. 4 Carichi massimi mantenibili (CMM) e carichi minimi

Il carico di bestiame è espresso in Unità di Bestiame Adulto (UBA). La conversione delle unità animali in UBA viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, secondo i coefficienti indicati nell'art.7 del Regolamento Pascoli di Canosio ed ivi riportati:

- Tori, Vacche e atri bovini > 2 anni = 1 UBA;
- Bovini tra 6 mesi e 2 anni = 0.60 UBA;
- Bovini < 6 mesi = 0.40 UBA;
- Equini > 1 anno = 1.00 UBA;
- Equini < 1 anno = 0.60 UBA;
- Ovi-caprini = 0.15 UBA.

Il carico massimo mantenibile per le particelle di proprietà comunale è pari a 21634 giorni di pascolamento/UBA × anno, corrispondenti a 0.20 UBA/ ha × anno, a 0.82 UBA/ha/stagione per una stagione di riferimento di 90 giorni. In sintesi per la stagione data (**90 giorni**) il CMM per il comprensorio è pari a **240.4 UBA**. Il CMM è stato determinato tramite PPA (anno di redazione 2016).

Il carico minimo di bestiame risulta pari al 85% del carico massimo mantenibile (ai sensi delle: Linee Guida Regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF) di cui alla DGR n° 14 -5285 del 03/07/2017), corrispondenti a 18389 giorni di pascolamento/UBA × anno, corrispondenti a 0.17 UBA/ ha × anno, e **204.3 UBA** per il comprensorio per la stagione di riferimento (**90 giorni**).

Art. 5 Norme generali di gestione dei pascoli

Tutta la superficie pascoliva del comprensorio, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato o razionato. Le tecniche di pascolamento consentite sono il pascolamento turnato ed il pascolamento razionato per tutte le categorie di bestiame. Per i soli ovi-caprini è altresì consentito il pascolamento guidato con l'ausilio di cani pastore, secondo le modalità previste dall'art.10 del Regolamento pascoli comunale. In caso di pascolamento da parte di ovi-caprini, devono essere messi in atto sistemi di difesa dalla predazione da canidi, secondo quanto disposto nell'art.10 del Regolamento pascoli comunale.

Per qualsiasi altra norma generale di gestione non esplicitata, si fa riferimento all'art.10 del Regolamento pascoli comunale.

Art 6. Guardiania

L'utilizzazione delle superfici può essere effettuata per mezzo del bestiame di proprietà del concessionario o di soggetti terzi, presi in affido in guardiania, per un massimo del 30% del totale (in UBA) che utilizza ogni comprensorio di pascolo, entro i limiti previsti dall'articolo 15 del Regolamento Pascoli di Canosio.

Art. 7 Subaffitto

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 8 Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni sei con inizio dalla data di stipula del contratto e termine il 11/11/2026, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole e secondo le disposizioni del DGR del 17 ottobre 2016, n. 16-4061.

Art. 9 Cauzione

L'importo della cauzione fideiussoria prevista è pari all'importo di una annualità del canone di concessione, da versare alla stipula del contratto di concessione.

Art.10 Canone di concessione

L'ammontare del canone globale (pascoli e fabbricato) di concessione per il comprensorio è pari a € 13.100,00 (tredicimilacento/00 €). Secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento pascoli, il Comune può procedere alla riscossione del canone di concessione interamente mediante indennizzo economico, oppure riservandone una quota, non superiore al 50% da svolgere in opere di miglioramento dei pascoli, del territorio, delle strutture e delle infrastrutture, qualora se ne presenti la necessità da parte del Comune e concordati annualmente con i concessionari.

L'elenco di tali opere e il corrispettivo economico corrispondente sarà concordato annualmente, su base volontaria, con il concessionario e dovrà essere approvato insindacabilmente dal Comune.

L'importo corrispondente alle opere sarà considerato come saldato a valle della realizzazione (nel rispetto delle tempistiche fornite dal Comune) delle opere per cui l'assegnatario ha assunto l'impegno, previa verifica da parte del Comune della rispondenza al relativo capitolato. La mancata realizzazione delle opere o il mancato rispetto del capitolato delle medesime, comporta il versamento da parte dell'assegnatario dell'intero ammontare del canone di concessione in forma monetaria.

L'importo del canone di concessione sarà soggetto a rivalutazione, a partire dal secondo anno, sulla base del 100% della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato alla scadenza di ciascun anno di durata contrattuale.

Art.11 Obblighi del concessionario

Il concessionario si obbliga a proprie spese a:

- a) presentare in sede richiesta delle superfici comunali l'eventuale disponibilità d'uso di proprietà privata all'interno del Comprensorio di pascolo ai sensi dell'art.5 del regolamento pascoli di Canosio;
- b) dotarsi ed applicare un Piano Pastorale Aziendale (PPA), redatto da un Dott. Agronomo o Forestale, abilitato e specializzato in gestione dei pascoli, da presentare al Comune ai sensi dell'art.6 del Regolamento pascoli di Canosio, salvo rientrando nei casi di esonero ivi previsti;
- c) eseguire gli interventi di miglioramento di cui all'articolo precedente, secondo le modalità e le tempistiche previste, previa richiesta delle eventuali autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente e comunicazione delle modalità di esecuzione, dell'inizio e della fine dei lavori al Comune;
- d) accettare la concessione del Comprensorio di pascolo, esercitare il pascolamento secondo il Regolamento Pascoli di Canosio (con particolare riferimento agli art.10 e 19) e la normativa vigente in materia;
- e) accettare:
 - le spese per la manutenzione ordinaria
 - le spese riguardanti licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nullatenenti necessari per la conduzione del comprensorio.

- le spese per tutto il materiale ordinario di consumo necessario al funzionamento regolare del comprensorio e annessi strutture e infrastrutture (ove presenti).
- f) Presentare all'atto della stipula del contratto i seguenti documenti:
- garanzia fideiussoria per un ammontare pari ad una annualità del canone (al lordo della media dell'importo totale dei lavori richiesti nei sei anni) sotto forma di contratto fideiussione bancaria, assicurativa o con deposito a favore del Comune di Canosio, riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni, a garanzia e tutela degli obblighi gestionali e delle opere di miglioramento contenute nel contratto di concessione. La cauzione dovrà essere versata insieme al canone prima della monticazione e in ogni caso prima della stipula del contratto e deve espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna dei pascoli. Se il Concessionario non dovesse versare entro 60 giorni sull'apposito c/c il corrispettivo di eventuali sanzioni comminateli o la rata del canone di concessione (o della "tassa pascolo") o non dovesse eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, il Comune può attingere alla garanzia. L'inadempienza a uno o più obblighi contrattuali darà seguito al trattenimento di parte o dell'intera cauzione, come specificato nel bando, fino alla rescissione del contratto per gravi motivi.
 - idonea Polizza assicurativa a copertura di ogni rischio compresi il furto, R.C. e incendio derivanti dall'esercizio dell'attività svolta, con un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
- g) Effettuare la richiesta di eventuali autorizzazioni necessarie, previste dalla normativa vigente, e comunicare le modalità di esecuzione, l'inizio e la fine dei lavori all' U.T. competente, per tutti gli interventi da eseguire;
- h) non apportare modifiche di alcun genere ai beni avuti in concessione, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- i) mantenere in stato decoroso tutte le zone di attinenza al comprensorio;
- j) prendere visione dei documenti gestionali vigenti, e seguire le indicazioni eventualmente avanzate dalla Commissione pascoli;
- k) rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune;
- l) assumere la responsabilità esclusiva per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione, ed in particolare di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, pascoli, strutture e infrastrutture connesse al comprensorio e della corretta gestione dei pascoli;
- m) mettere a disposizione il personale necessario per il funzionamento dell'attività nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08.
- n) osservare le norme e le prescrizioni sanitarie e relative alle idoneità, agibilità, salubrità e sicurezza del comprensorio e il rispetto delle norme di polizia veterinaria vigenti. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria.
- o) nel caso di comprensori dotati di strutture per la caseificazione (pubbliche o private), dichiarare il numero di capi in mungitura, razza e quantitativo di latte ragionevolmente producibile e trasformato, n° del bollino CEE di autorizzazione alla caseificazione e ubicazione del caseificio ove si intende effettuare la trasformazione; allestire un punto vendita aziendale; aderire all'associazione produttori del Nostrale d'Alpe; partecipare con i propri prodotti caseari alle Festa del Nostrale di Canosio
- p) ottemperare agli obblighi di cui all'art 18 del regolamento pascoli.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Il concessionario dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

E' fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs. 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta al Comune affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 11 Manutenzioni

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono anche le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato, nel regolamento pascoli, nel PPA o fornite dalla Commissione pascoli.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dal Comune. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso il concessionario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo al Comune in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 12 Migliorie

Il Comune ha facoltà, anche durante il periodo del canone, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività dei pascoli e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone o della "tassa pascolo" del comprensorio che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di concessione o dalla "tassa pascolo".

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione il Comune e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari, su specifica necessità da parte del Comune, da eseguirsi, in "conto concessione", direttamente dal

concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare un valore monetario pari al 50% del canone annuo.

Qualora non vi provveda il concessionario, il Comune può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

Art.13 Oneri a carico del Comune

Alla proprietà spetta il compito di realizzare i miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con il concessionario.

Art. 14 Verifiche e penalità

La Commissione Pascoli, il sindaco o un suo delegato si riservano di effettuare sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli, dei fabbricati e delle infrastrutture, la loro corretta gestione ed il rispetto del presente regolamento. In caso di riscontro di inadempienze di qualsiasi genere, viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare i danni. La commissione pascoli nei suddetti verbali può indicare prescrizioni sulla gestione o interventi specifici da eseguire. Il verbale contiene anche le eventuali sanzioni.

Art. 15 Consegna e riconsegna

Alla stipula e alla scadenza della concessione dei fabbricati e dei pascoli di proprietà comunale la Commissione pascoli effettua un sopralluogo, in contraddittorio con il concessionario, inteso a verificarne lo stato. Al termine del sopralluogo viene redatto apposito verbale di consegna e di riconsegna contenente elementi per la quantificazione degli eventuali danni ai pascoli, alle strutture o alle infrastrutture.

Art. 16 Responsabilità

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sul comprensorio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Il concessionario è esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione, ed in particolare:

- di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli;
- del corretto uso dei terreni oggetto del pascolo;

Qualunque danno, la cui sistemazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati ai beni, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti

Art. 17 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato e nel Regolamento Pascoli di Canosio.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate nel presente capitolato e nel Regolamento pascoli comunale, oltre alle sanzioni previste dalle norme specifiche in materia, si applicano le seguenti sanzioni:

- Respingimento del PPA o mancata consegna (o consegna oltre i termini previsti) del PPA, dei dati relativi alle superfici nette per i comprensori in deroga di cui all'art.6 comma 2, della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione pascoli, o di ogni altra documentazione relativa: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
- Pascolo in aree sottoposte a divieto di pascolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
- Pascolo al di fuori dei periodi consentiti nel presente Regolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
- Sovraccarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno eccedente il CMM stabilito per il Comprensorio di pascolo;
- Sottocarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno in difetto rispetto al Carico minimo stabilito per il comprensorio di pascolo;
- Sconfinamento con il bestiame dal comprensorio di pascolo, pascolamento libero, stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per l'incolumità di terzi: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
- Violazione delle norme generali di gestione dei pascoli di cui all'art.10: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
- Mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 100 a € 500 per ogni violazione.

Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione o della "tassa pascolo" (qualora dovuta) ai sensi dell'art 12 del regolamento pascoli comunale sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.

Per ritardata o incompleta realizzazione degli interventi proposti dal concessionario in fase di affidamento: fino al dieci per cento dell'ammontare delle opere.

Art. 18 Cause di risoluzione del contratto di concessione

La risoluzione del contratto di concessione di pascoli comunali è applicata nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale e nei casi previsti dall'Art.27 del Regolamento pascoli comunale.

Risoluzione del contratto di concessione di pascoli comunali (in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento pascoli) è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente nei seguenti casi:

- Mancata firma del contratto di concessione alla data convenuta (in tal caso non si procede all'attivazione della concessione);
- Subaffitto;
- Mancato pagamento della fidejussione o mancato reintegro della medesima nel caso il Comune dovesse accedervi per far fronte ad inadempienze del concessionario;
- Mancato pagamento del canone di concessione annuo entro i termini stabiliti dal Comune. Passato tale termine il Comune provvede inoltre a incamerare la cauzione versata nonché ad attivare la procedura di rivalsa prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- Assenza di pascolamento, anche per il periodo di un solo anno, salvo motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) oppure per motivi di forza maggiore non dovuti alla volontà del concessionario (morte e malattia grave del concessionario o suoi famigliari, eventi calamitosi che colpiscano l'alpeggio, ecc.).
- Sottocarico accertato, per due anni anche non consecutivi nel periodo di concessione. La risoluzione può riguardare anche singole porzioni di particelle catastali sotto-caricate o non utilizzate. Fanno eccezione motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) o motivi di forza maggiore non dovuti alla volontà dell'aggiudicatario di cui al punto precedente).
- Sovraccarico (carico monticato superiore del 10% del CMM del comprensorio) accertato, per due anni anche non consecutivi nel periodo di concessione.
- Mancato rispetto, accertato, delle norme del Regolamento pascoli o di norme vigenti o di impegni inseriti nel capitolato di concessione o nel bando riguardo normative anti-infortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative o per comportamenti che cagionino pericoli per la salute dei lavoratori o di terzi, degrado grave del pascolo e dei fabbricati, mancato rispetto del benessere animale.
- Reiterazione accertata per due volte nella medesima stagione di qualsiasi inadempienza.
- In caso di provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali a carico del concessionario.
- Decesso del concessionario qualora questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi.

- Fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica.

E' prevista inoltre la facoltà del Concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per:

- Gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari, previa comunicazione tempestiva al Comune, tramite raccomandata A/R o PEC, corredata da documentazione con comprovati le motivazioni addotte.
- Qualsiasi altro motivo personale comunicando, previa comunicazione al Comune tramite A/R o PEC almeno 9 mesi prima dell'inizio del periodo di pascolamento.

Luogo e data

Per presa visione ed accettazione
Il concessionario

Sig.